



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Prestazione
d'opera
intellettuale

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ugo Bellini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei procedimenti civili riuniti iscritti al n. 30396 e 30678/2011 R.G., avente ad oggetto "Prestazione d'opera intellettuale" e "Assicurazioni contro i danni", promossi rispettivamente da

[REDACTED], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, VIA DELLA SAPIENZA 72 53100 SIENA, che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte attrice nel giudizio 30396/2011

[REDACTED], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, VIA DELLA SAPIENZA 72 53100 SIENA, che lo/la rappresenta e difende-

Parte attrice nel giudizio 30396/2011

CONTRO

[REDACTED], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED], VIA [REDACTED], 50129 FIRENZE, che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte convenuta nel giudizio 30396/2011

Parte attrice nel giudizio 30678/2011

CONTRO

[REDACTED], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED], [REDACTED] 53048 SINALUNGA, che lo/la rappresenta e difende.--

Parte convenuta nel giudizio 30678/2011

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Fascicolo rimesso al giudice per la decisione il 30.3.2015

Alla udienza del 29.9.2014 le parti assumevano le seguenti conclusioni

Parte attrice: *Accertata e ritenuta la responsabilità professionale del* [REDACTED]



██████████ nell'espletamento del contratto di opera intellettuale stipulato con le attrici per avere negligenzemente realizzato un progetto di ampliamento del fabbricato di proprietà delle stesse sito in Poggibonsi, loc, La Strolla 4 posto al piano terreno, condannare il geom. ██████████ o chi di dovere a risarcire tutti i danni subiti dalle attrici e in particolare la somma di € 60.934,71 ovvero quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa per le opere eseguite per l'ampliamento dell'immobile e la loro demolizione, così come meglio descritto per le causali di cui alla narrativa; € 2.500 a titolo di spese per l'estinzione anticipata del mutuo contratto con la Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni e la cancellazione dell'ipoteca volontaria concessa in garanzia, così come risulta da detto atto a rogito Notaio ██████████ nonché la somma di € 2.582,28 pari alla detrazione di imposta relativa al mutuo fondiario richiesto, di cui le attrici non hanno potuto beneficiare in quanto i lavori non sono stati terminati entro il termine indicato nel provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dello stesso; € 11.406,38 pari alla detrazione di imposta relativa al 36% dell'importo delle spese sostenute per i lavori edili effettuati fino al 13.5.2011, di cui le attrici non hanno potuto beneficiare per la omessa comunicazione da parte del ██████████ dell'inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara delle Agenzie delle Entrate; a favore della sola ██████████ il pagamento degli interessi corrisposti alla Banca per l'accensione del mutuo fondiario di cui sopra sino alla concorrenza di € 8.373,35 nel caso in cui il mutuo non venga estinto anticipatamente ovvero nella misura di quelli maturati e corrisposti fino al momento dell'estinzione anticipata del mutuo suddetto; a titolo di danno morale ovvero di danno non patrimoniale la somma di € 15.000 cadauna ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di spettanza per tutti i motivi di cui in narrativa; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;

Parte convenuta: Respingere le domande di risarcimento del danno avanzate da ██████████ nei confronti del concludente per € 8.373,35 per interessi convenzionali scaturenti da contratto di mutuo; € 2.500,00 per spese necessarie alla cancellazione della ipoteca ed estinzione anticipata del mutuo; € 15.000 somma richiesta da ciascuna delle attrici per complessivi € 30.000 per danno da illecito amministrativo, danno da stress, da perdita di chance e danno morale, in quanto richieste infondate in fatto e in diritto;

nella ipotesi di condanna del geom. ██████████ al risarcimento di qualsiasi danno nei confronti delle attrici ██████████, condannare la società ██████████ a. in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne ██████████ di quanto questi venga condannato a pagare a favore delle attrici ██████████ per capitale interessi e spese di causa.

Terzo chiamato ██████████: Preliminarmente dichiara di non accettare il contraddittorio nella causa 30 396/2011 promossa da ██████████ e da ██████████ nei confronti di ██████████, nel merito respingere la domanda proposta dall'attore ██████████ perché infondata in fatto e in diritto Con vittoria di spese di causa.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

Il giudizio scaturisce dalla riunione, intervenuta alla udienza del 9 Luglio 2012, della



causa 396/2011 sez.dist. Tribunale di Poggibonsi nella quale le attrici [REDACTED] e [REDACTED] chiedevano che il geom. [REDACTED] professionista incaricato di seguire e dirigere interventi di ampliamento del loro appartamento sito a Poggibonsi venisse chiamato a rispondere dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione delle violazioni riscontrate dalle autorità nella pratica edilizia, con la causa 67872011 nella quale il geom. [REDACTED] separatamente proponeva domanda di garanzia, in ipotesi di soccombenza nella causa suddetta, nei confronti dell'istituto assicuratore [REDACTED] s.p.a. che lo garantiva per la responsabilità professionale civile all'epoca del conferimento dell'incarico.

Preliminarmente l'istituto assicuratore rilevava la illegittimità del comportamento processuale dell'assicurato il quale, decaduto dall'esercizio della chiamata del terzo nel giudizio di danni, aveva instaurato il separato procedimento al solo scopo di superare la suddetta decadenza, prospettando la inutilizzabilità nel secondo giudizio, poi di fatto riunito al giudizio principale, degli atti e dei documenti allegati dalle parti attrici.

La eccezione è infondata atteso che le regole che disciplinano il rapporto di connessione tra giudizi pendenti dianzi la medesima autorità giudiziaria, sulla base dei principi generali di riconvenzione, pregiudizialità, accessorietà e garanzia, idonei peraltro a spostare la competenza anche rispetto ad uffici giudiziari posti in diverse circoscrizioni (art.31 ss in relazione all'art.274 c.p.c.) prescinde totalmente dalla questione, meramente endoprocessuale, afferente le modalità e i tempi attraverso i quali la parte convenuta è tenuta a chiedere di essere autorizzata a chiamare in causa un terzo. Invero la prima questione attiene o alla competenza, ovvero alla esigenza di concentrare dinanzi al medesimo dello stesso ufficio giudiziario una pluralità di procedimenti che altrimenti potrebbero determinare un contrasto di giudizi e di giudicati, la seconda, del tutto endo processuale, attiene all'ordinato e cadenzato svolgersi della trattazione, istruzione e decisione della singola causa (art.102 ss in relazione agli art.267 ss c.p.c.). Invero la disposizione dell'art. 106 c.p.c. consente ma non fa obbligo alla parte di chiamare nello stesso processo il terzo al quale intende (anche per essere garantita) estendere il contraddittorio (Cass. n. 864/1962) ed è pertanto rimesso all'apprezzamento incensurabile del giudice di merito di disporre o meno la riunione dei giudizi, a norma dell'art. 27 c.p.c., al fine di realizzare quella trattazione unitaria che si sarebbe ottenuta con la chiamata in causa (cfr. Cass. sez. un. n. 3939/1976; 25.6.2013 n.15919). La riunione dei due giudizi poi è intervenuta alla prima udienza di comparizione e pertanto prima dello spirare delle scadenze sulle domande e sull'attività istruttoria segnate dall'art.183 c.p.c., peraltro nell'ambito di garanzia impropria e pertanto in assenza di un rapporto processuale diretto tra le attrici della domanda principale e la convenuta della domanda di garanzia e pertanto in assenza di eccezioni e domande proponibili, in via riconvenzionale da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED]. Quanto alle difese sul merito della domande attrice e sulla difesa della parte convenuta [REDACTED], peraltro già ampiamente sviluppate dall'assicuratore nei confronti di questi nell'ambito del secondo giudizio poi riunito al giudizio principale, le stesse sono state garantite, successivamente alla riunione dei due giudizi, dallo svolgimento delle integrazioni petitorie ed istruttorie di cui all'art.183 VI comma c.p.c. , senza alcuna limitazione del diritto di difesa delle [REDACTED] rispetto al thema decidendum e probandum introdotto dalla domanda di



responsabilità professionale nei confronti del ██████████ e delle richieste risarcitorie progressivamente sviluppate dalla parte attrice.

A questo ultimo proposito devono ritenersi del tutto nuove e inammissibili le ulteriori richieste risarcitorie proposte per la prima volta dalla parte attrice nella prima memoria ex art.183 c.p.c. trattandosi di precisazioni che non trovano il loro fondamento nelle difese svolte dalle altre parti, né trovano giustificazione nella esigenza di volere delimitare, precisandolo in contenuto risarcitorio, ma introducono delle ulteriori voci di danno che hanno un propria individualità e una causa petendi del tutto diversa e autonoma rispetto alle richieste avanzate nell'atto di citazione, come nel caso degli importi richiesti a titolo di detrazione di imposta per lavori di ristrutturazione e per interessi passivi del mutuo fondiario: Invero secondo Cass. Sez.U 14.2.2011 n.3567, *l'art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, applicabile "ratione temporis", dispone, al quarto comma, che nella prima udienza di trattazione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate. Pertanto ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporre di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il "thema decidendum".*

Con particolare riferimento ad ipotesi risarcitoria è stato affermato che mentre il comma IV dell'art. 183 cod. proc. civ. consente all'attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande e le eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere proposte già con la citazione o la comparsa di risposta; mentre il successivo comma quinto consente a sua volta alle parti, con le memorie depositate nel termine, non già di proporre domande nuove, sia pure con il limite sopra ricordato che esse siano conseguenza delle difese avversarie, ma soltanto di precisare e modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte. Ne discende che l'attore non può proporre, nella memoria di cui all'art. 183, comma quinto, cod. proc. civ., domanda di condanna del convenuto al pagamento di penalità per le future violazioni dei divieti imposti con il provvedimento di inibitoria - originariamente richiesto - allo svolgimento di un'attività integrante concorrenza sleale parassitaria, dato che tale domanda, avendo propria "causa petendi" e proprio "petitum", si pone come autonoma e nuova rispetto a quella in precedenza proposta Cass. Sez.I, 2.9.2005 n.17699). 'E solo il caso di osservare che le suddette ulteriori voci di danno oltre a porsi con carattere di novità rispetto alle originarie conclusioni delle parti rappresentano altresì duplicazione delle domande originarie e come tali inammissibili, atteso che se dovesse essere accolta la domanda di integrale restituzione delle somme sborsate dalle attrici al fine di eseguire l'ampliamento della loro unità immobiliare, il ristoro delle mancate detrazioni fiscali che la esecuzione dei suddetti interventi edili avevano come presupposto non rappresenterebbero ipotesi di danno emergente, ma



semmai, una volta reintegrato il patrimonio delle attrici di quanto da esse versato per la esecuzione delle opere, profilo di lucro cessante, del tutto inammissibile trattandosi di interventi realizzati contra jus per asserita responsabilità del professionista.

Sul punto responsabilità del ██████████ la domanda delle attrici è del tutto fondata, come peraltro emerge non tanto dalla ammissione del professionista quanto dai due provvedimenti amministrativi attraverso i quali dapprima si ordinava la sospensione degli interventi edili fino a quel momento realizzati e successivamente se ne ordinava la rimessione in pristino mediante demolizione (doc.10 e 11). Dal documento 4 risulta delineato il ruolo del professionista il quale, nella relazione illustrativa degli interventi da realizzare attesta che *l'edificio non è collocato in area dichiarata di pericolosità idraulica e geomorfologica e l'intervento sarà conforme a quanto disposto dall'art. 3 c.4 della L.R. 24/2009* laddove i successivi accertamenti della polizia municipale consentivano di appurare che, al contrario di quanto attestato, parte dell'area da ampliare ricadeva in area classificata come in classe 4 pericolosità elevata e la non conformità dell'intervento progettato con le disposizioni di cui all'art.3 L.R. 24/2009.

In sostanza il ██████ quale progettista e direttore dei lavori edili era incorso in errori di rilievi e valutazione progettuale, dichiarazioni e attestazioni a fini edilizi e nella direzione dei lavori, tali da determinare i provvedimenti amministrativi inibitori e demolitori di cui alle ordinanze comunali indicate e una serie di perdite patrimoniali determinati dalla inutile edificazione realizzata e dalla necessità della riduzione in pristino, per il controvalore evidenziato dalla parte attrice, anche mediante relazione tecnica illustrativa nella misura di € 60.934,71 di cui € 50.934,71 quali spese documentate rese necessarie, dal punto di vista tecnico amministrativo, del costo dei materiali e degli importi corrisposti all'appaltatore per la realizzazione delle opere, risultate poi da demolire, nonché l'importo di € 10.000 per costi stimati di demolizione. Alle parti attrici compete altresì la refusione del danno rappresentato dai costi per chiusura anticipata del contratto di mutuo appositamente stipulato per il finanziamento dell'opera di ristrutturazione (come da documentazione prodotta dalle attrici) nonché per la cancellazione della ipoteca autorizzata dalle terze datrici di ipoteca (attuali attrici), trattandosi di un costo che costituisce diretta conseguenza dell'errore professionale del ██████, mutuo realizzato in epoca coeva all'intervento edile e che ne doveva finanziare la completa realizzazione. A tale proposito la responsabilità del professionista risiede nei principi generali della responsabilità di cui all'art.1176 II comma c.c. laddove, sia in sede di progettazione che di esecuzione dell'opera, a seguito di specifico incarico professionale assunto con le due attrici, ha operato con scarsa diligenza e perizia, incorrendo in un grave errore di valutazione nel circoscrivere l'area di intervento e inserirla nelle zone indicate dagli strumenti urbanistici del comune di Poggibonsi e in una serie di sviste e dimenticanze in fase di presentazione e di allegazione della pratica edilizia presso il comune di Poggibonsi. La richiesta di estinzione anticipata del mutuo esclude ab imis l'ulteriore costo per la quota interessi delle somme mutate, al netto delle spese istruttorie le quali, in uno a quelle di costituzione e di estinzione anticipata e di cancellazione di ipoteca (oltre a quelle notarili) ben possono determinate nell'importo richiesto di € 2.500,00.

La natura contrattuale della responsabilità professionale accertata a carico del professionista e l'assoluta carenza di prova sulla ricorrenza della lesioni di beni



costituzionalmente garantiti (onore, libertà, salute) delle parti attrici quale conseguenza dell'inadempimento contrattuale impediscono di riconoscere alle attrici una tutela risarcitoria per danno non patrimoniale, anche in ragione della assoluta genericità del riferimento operato nelle difese dell'attrice alla instaurazione di un procedimento penale nei confronti delle istanti il quale dovrebbe peraltro essere scongiurato in ipotesi di integrale rimessione in pristino a seguito di ordine di demolizione in sede amministrativa.

In conclusioni il tribunale condanna [REDACTED] al pagamento a titolo risarcitorio a favore delle attrici [REDACTED] e [REDACTED] della somma complessiva di € 62.434,71 oltre agli interessi nella misura di legge dalla domanda giudiziaria al saldo effettivo

Il professionista ha diritto ad essere manlevato dall'istituto assicuratore [REDACTED] alla stregua della polizza assicurativa di responsabilità professionale la quale all'art.2 prevede che *l'assicurazione si obbliga altresì a tenere indenne l'assicurato da quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente obbligato ai sensi di legge a titolo di risarcimento dei danni per perdite patrimoniali che non siano la conseguenza diretta o indiretta dei danni materiali e corporali involontariamente e direttamente cagionate ai terzi in conseguenza di errori commessi nello svolgimento delle seguenti attività:...omissis lettera h) altre attività professionali rientranti nelle competenze del geometra ed a lui riservate a termine di legge....* La norma, anche se formulata in maniera non cristallina, rappresenta una estensione della disciplina generale di cui al primo articolo che prevede la copertura per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi quali conseguenza di errori professionali; invero nella norma speciale (sub.2) la garanzia scatta per le *perdite patrimoniali* direttamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nello svolgimento di specifiche attività espressamente indicate (rilievi geometrici e visure catastali, contabilità, assistenza e consulenza ai committenti per il rilascio di licenze edilizie, pratiche DIA ed altre attività rientranti nella competenza del geometra e a questi riservate. Orbene la responsabilità del geometra nel caso in specie nasce da un sinolo di attività sopra specificate, quale i calcoli e i rilievi effettuati ai fine di ricomprendere il fabbricato da modificare in una zona urbanisticamente rilevante (per impatto idrogeologico) piuttosto che in un'altra, nell'errore contenuto nella relazione illustrativa degli interventi da eseguire in cui si affermava, per errore, del rispetto della edificazione dell'art.3 L. R.T. 24/2009, nella omissione nell' unire agli allegati alla SCIA dallo stesso presentata la relazione geologica e l'allegato tecnico della copertura. In sostanza le violazioni riscontrate dall'autorità sono conseguenza di una serie di errori del tecnico che nascono sia in sede progettuale e di rilievo, ma anche all'atto dell'assistenza del cliente nella predisposizione della pratica edilizia, del deposito degli allegati, nella predisposizione della SCIA, nella scelta degli allegati, nella direzione tecnica prestata, laddove a fronte della pluralità delle ipotesi di inclusione della garanzia (lettere da a) ad i), la norma di chiusura di cui alla lettera h) non rivestiva certamente valenza limitativa specifica (*riserva* di attività del geometra), ma aveva la funzione di comprendere nel rischio assicurato ogni altra attività, non dettagliatamente enucleata dal testo contrattuale, che la disciplina specifica che regola l'attività professionale del geometra a questo consenta (riservandogliela) e pertanto - deve ritenersi - dell'attività di progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili (art.16 lett.m RD 274/1929),



che pure comune ad altre figure professionali, non è certamente preclusa al geometra, pur potendo essere fonte di ipotesi di responsabilità professionale.

Come detto peraltro la responsabilità del professionista nel caso in specie non deriva dalla sola attività di progettazione e di direzione tecnica ma nell'ambito di una serie di omissioni che nascono in sede progettuale, ma che trovano sostanziale rilievo all'atto di predisposizione della relazione tecnica e della documentazione da allegare alla SCIA pure predisposta dal tecnico, nonché nella successiva direzione delle opere.

L'art.14 della polizza poi prevede una ulteriore estensione della copertura assicurativa in ragione del pregiudizio indiretto determinato al cliente e cioè per mancato utilizzo da parte del cliente delle opere progettate per violazione delle norme urbanistiche, fattispecie non espressamente contemplata nell'art.2 il quale limitava l'operatività della copertura al solo danno patrimoniale diretto.

Pertanto alla stregua degli accordi di polizza e ricondotta la responsabilità del professionista coperta dall'assicuratore alla stregua di plurime ipotesi contemplate dalla polizza (lett. a - c - h) il professionista ha diritto di essere garantito per intero dall'assicuratore con il solo limite di una franchigia di € 500,00 in presenza di massimale di € 500.000 e alla stregua di quanto stabilito dall'art.2 della polizza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e quelle dell'attore vanno poste a carico del convenuto [redacted] il quale a sua volta andrà tenuto indenne dall'assicuratore.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,

visti gli artt. 279 e 91 ss. Cpc

PQM

In accoglimento della domanda attrice e riconosciuta a carico del convenuto geom. [redacted] ipotesi di responsabilità professionale nell'adempimento dell'incarico assunto nell'interesse delle attrici da cui scaturiva l'attività tecnica di cui agli allegati 1 e seguenti delle produzioni attrici,

condanna [redacted] al pagamento a titolo risarcitorio a favore delle attrici [redacted] e [redacted] della somma complessiva di € 62.434,71 oltre agli interessi nella misura di legge dalla domanda giudiziaria al saldo effettivo;

condanna altresì [redacted] alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice le quali, ai sensi del DM 10.3.2014 n.55 e ridotto al 50% il compenso per la fase istruttoria in quanto è mancata l'assunzione di prove orali, determina in € 10.630 oltre spese generali Iva e Cap a titolo di compenso ed € 569,43 per anticipazioni;

In accoglimento della domanda di garanzia articolata da [redacted] dichiara tenuta e condanna [redacted] Business Solutions S.c.p.a. in persona del legale rappresentante a manlevare e tenere indenne il geom. [redacted] da quanto questi fosse tenuto a rispondere e a pagare per titoli suddetti nei limiti degli accordi di polizza e quindi di tutto il danno come sopra liquidato con una franchigia di € 500 rispetto all'importo capitale di € 62.434,71, nonché delle spese di lite di cui al capo precedente.

Condanna [redacted] Solutions S.c.p.a. alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'assicurato [redacted] che determina in € 10.630 oltre spese generali Iva e Cap come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 10/04/2015

Il giudice
Dott. Ugo Bellini

